

## **11. Il trasporto delle biciclette**

Sui treni espressamente indicati nell'Orario Ufficiale contrassegnati da apposito pittogramma e previo pagamento del prezzo del trasporto, al passeggero è consentito portare con sé una bicicletta, anche a pedalata assistita, nei limiti delle dimensioni indicati nelle Parti Speciali.

Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.

Al passeggero è consentito su tutti i treni, in ragione di una bicicletta per ciascun passeggero, il trasporto gratuito della bicicletta, se smontata e contenuta in una sacca o, se pieghevole, opportunamente chiusa, nel rispetto delle dimensioni indicate nelle Parti Speciali.

Il trasporto non deve comunque arrecare pregiudizio o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie.

Informazioni di dettaglio sul servizio di trasporto biciclette sono fornite sul sito web. Si rinvia inoltre alle Parti Speciali per le specifiche modalità operative e limitazioni relative al trasporto prescelto.